



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI LAINATE

Approvato con deliberazione di C.C. n. del

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - FINALITA', OGGETTO
- ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 4 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

TITOLO II: DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

- ART. 5 - DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 6 - ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO
- ART. 7 - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO
- ART. 8 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI ESERCIZI PUBBLICI O COMMERCIALI
- ART. 9 - OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
- ART. 10 - OCCUPAZIONI PER COMIZI, RACCOLTA DI FIRME E RACCOLTA FONDI
- ART. 11 - USO DI PIAZZA MERCATO
- ART. 12 - USO DI AREE DESTINATE A SPETTACOLI VIAGGIANTI -OCCUPAZIONI SEDE STRADALE E SPAZI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONI-MERCATINI
- ART. 13 - LUMINARIE
- ART. 14 - TENDE SOLARI-ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART. 15 - MESTIERI GIROVAGHI

TITOLO III: TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

- ART. 16 - SICUREZZA URBANA ED INCOLUMITA' PUBBLICA - DEFINIZIONE
- ART. 17 - ATTI VIETATI A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA
- ART. 18 - INTERVENTI DI CONTRASTO AL COMMERCIO ABUSIVO
- ART. 19 - TUTELA DEI CIMITERI
- ART. 20 - INTERVENTI COMPARTECIPATIVI SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO
- ART. 21 - SOSTANZE STUPEFACENTI
- ART. 22 - AREE DISMESSE ED IMMOBILI OGGETTO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE
- ART. 23 - LIMITAZIONI AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE
- ART. 24 - COMPORTAMENTI CONTRARI AL DECORO
- ART. 25 - ACCATTONAGGIO
- ART. 26 - NOMADISMO

TITOLO IV: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- ART. 27 - MISURE DI TUTELA A SALVAGUARDIA DELLA QUIETE PUBBLICA PER ESERCIZI ATTIVITA' SERALE O DOTATI DI SPAZI ALL'APERTO
- ART. 28 - RUMORI MOLESTI
- ART. 29 - TUTELA DALLE EMISSIONI RUMOROSE E DELLA SALVAGUARDIA DELL'ORDINE PUBBLICO
- ART. 30 - ABITAZIONI E LUOGHI DI PRIVATA DIMORA
- ART. 31 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

TITOLO V: TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTALE

- ART. 32 - MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART. 33 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART. 34 - OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- ART. 35 - PULIZIA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART. 36 - SGOMBERO DELLA NEVE
- ART. 37 - PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART. 38 - ESPOSIZIONE DI BANDIERE PANNI TAPPETI E SIMILI
- ART. 39 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO
- ART. 40 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PUBBLICO
- ART. 41 - SACCHI CASSONETTI CON RIFIUTI URBANI
- ART. 42 - OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SVOLTE ALL'APERTO
- ART. 43 - ACCENSIONI DI FUOCHI

ART. 44 - DEPOSITI ESTERNI

ART. 45 - USO ACQUA POTABILE NEL PERIODO ESTIVO

ART. 46 - PIANTA "AMBROSIA" - LOTTA A PIANTE INFESTANTI E ALLERGENICHE E INSETTI DANNOSI.

TITOLO VI: MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI E CONVIVENZA IN AMBITO URBANO

ART. 47 - OBBLIGHI DEI DETENTORI DI ANIMALI

ART. 48 - DIVIETI E PRESCRIZIONI A TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 49 - ABBANDONO E SMARRIMENTODI ANIMALI

ART. 50 - AVVELENAMENTO DI ANIMALI

ART. 51 -OBBLIGO DI SOCCORSO DI ANIMALI

ART. 52 - DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON ANIMALI

ART. 53 - REGOLAMENTAZIONE DELLE ESPOSIZIONI, SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI

ART. 54 - SMARRIMENT DI CANI--RINVENIMENTO-AFFIDO

ART. 55 - FUGA CATTURA E SOPPRESSIONEDI ANIMALI

ART. 56 - MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI

ART. 57 - INUMAZIONE DI ANIMALI

ART. 58 - ACCESSO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE NEGLI ESERCIZI, MEZZI DI TRASPORTO, GIARDINI E PARCHI

ART. 59 - AREE DESTINATE AI CANI

ART. 60 - PICCIONI

ART. 61 - COLONIE FELINE

TITOLO VII : ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

ART. 62 - ASSENTIBILITA' DI PUBBLICI ESERCIZI

ART. 63 - ORARI, CONDIZIONI E LIMITI D'ESERCIZIO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

TITOLO VIII : VARIE

ART. 64 -SEGNALAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILE TARGA DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO

ART. 65 - RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA

ART. 66 - ARTISTI DI STRADA

ART. 67 - DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO E DI SOSTA IN AREE NON ATTREZZATE

ART. 68 - DIVIETO DI BALNEAZIONE

ART. 69 - BIDONI/BOMBOLE DI G.P.L. PER ALIMENTAZIONE DI IMPIANTI APPARECCHI PER USO DOMESTICO E SIMILARE

ART. 70 - CORTEI, CERIMONIE E PROCESSIONI

Art. 71 - CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO IX : SANZIONI E MISURE CAUTELARI

ART. 72 - SANZIONI AMMINISTRATIVE: COMPETENZE

ART. 73 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 74 - SANZIONI ACCESSORIE, MISURE CAUTELARI ED ESECUTORIETA' DEI PROVVEDIMENTI

ART. 75 - ABUSO DI CONDUZIONE DI ATTIVITA' REGOLAMENTATA E VIOLAZIONI PRESCRIZIONI

ART. 76 - OCCUPAZIONI ABUSIVE ART. 77 - PAGAMENTO IMMEDIATO

ART. 78 - CONFISCA IN CASO DI TRASGRESSORE SENZA FISSA DIMORA

ART. 79 - RISARCIMENTO DANNI 31

ART. 80 - SANZIONI ALTERNATIVE

TITOLO X : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 81 - NORME TRANSITORIE O AD EFFICACIA DIFFERITA

ART. 82 - ABROGAZIONI DI NORMEART. 83 - NORMA FINALE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITA' E OGGETTO

Il presente regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, e in armonia con le finalità statutarie dell'Ente, l'insieme delle misure volte ad assicurare la pacifica e serena convivenza civile, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini e la sicurezza urbana.

Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa di cui alle disposizioni contenute nell'art. 50 comma 7-ter del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio (Decreto Sicurezza) convertito con la legge 18 aprile 2017, n. 48.

Il Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al precedente paragrafo, detta norme autonome o integrative di altre disposizioni di carattere generale in materia di:

- a) Disciplina del suolo;
- b) Tutela della sicurezza urbana;
- c) Tutela della quiete pubblica o privata;
- d) Tutela del territorio ed ambiente;
- e) Protezione e tutela degli animali;

Oltre alle norme contenute nel presente Regolamento, da parte della cittadinanza dovranno essere osservate le disposizioni stabilite in altri regolamenti comunali o ordinanze sindacali, nonché le disposizioni stabilite per singole e contingenti circostanze dall'Autorità comunale o superiore.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione e disciplina del presente Regolamento gli aspetti inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica, nello specifico le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale complesso di beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché della sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e loro beni.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private asservite all'uso pubblico, gravate da servitù di pubblico passaggio o a qualsiasi titolo aperte al pubblico, nei luoghi di culto dedicati alla memoria dei defunti, per gli edifici privati attesa la necessità di tutela della stabilità e del decoro di facciate e manufatti esterni, per gli impianti in genere d'uso comune, nonché nelle aree private qualora la fruizione di detti luoghi possa arrecare pregiudizio alla sicurezza pubblica o urbana, all'igiene, al decoro e all'ambiente ed è applicabile alle attività private ai fini di protezione di detti beni.

ART. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi della vigente legislazione.

ART. 4 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, nonché agli ufficiali ed agli agenti con compiti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni.

Il Funzionario responsabile della Polizia Locale e Protezione civile, può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Il Sindaco, per le questioni attinenti l'incolumità e la sicurezza pubblica nonché la sicurezza urbana, interviene con i provvedimenti previsti dall'art 50 del D.Lgs 267/2000 e dalle leggi vigenti.

Oltre alle norme previste dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia di polizia urbana, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati dagli ufficiali ed agenti di polizia locale e giudiziaria, sul posto e nell'immediatezza, finalizzati a ripristinare l'ordine costituito.

Gli appartenenti alla Polizia locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, a tutti i luoghi dove si svolgono le attività sottoposte alla vigilanza comunale.

TITOLO II: DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 5 - DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici o aperti al pubblico, da parte di tutta la collettività. Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Con provvedimento specifico, assunto dall'Amministrazione Comunale, per motivate esigenze di tutela della sicurezza urbana e/o incolumità pubblica, potranno essere diversamente disciplinate le modalità di fruizione di dette aree, in forma ordinaria o eccezionale.

ART. 6 - ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

1) Il presente articolo si applica agli ambiti spaziali definiti all'art. 2 e riguarda comportamenti non previsti quali fattispecie di reato o di violazione amministrativa già contenuti in altre norme statali o regionali o ricompresi nell'ambito della tutela della sicurezza urbana di cui al seguente art. 16, nonché in ambiti specifici previsti dal presente regolamento;

2) I seguenti atti costituiscono violazione amministrativa punita ai sensi del presente Regolamento:

- a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo, le attrezzature, manufatti o gli impianti pubblici, salvo che per interventi manutentivi eseguiti ad arte da soggetti a ciò autorizzati;
- b. rimuovere, manomettere, imbrattare, incidere o fare uso improprio d'arredi e attrezzature pubbliche quando tale comportamento non risulti pregiudizievole per la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento (panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici);
- c. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- d. collocare, affiggere o appendere avvisi o manifesti su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- e. praticare giochi che possono arrecare disturbo o nocumento di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici,
- f. far uso di pattini o tavole o qualsiasi altro mezzo a motore in modo da recare disturbo e pericolo;

- g. utilizzare gli spazi pubblici o aperti al pubblico transito per depositarvi o farvi sostare cicli, motocicli o qualsiasi altro veicolo al di fuori degli spazi a ciò destinati;
- h. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 12 anni di età;
- i. collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico o distribuire ai conducenti o ai passeggeri d'auto durante la circolazione stradale o in prossimità o in corrispondenza di incroci volantini o simili;
- j. distribuire o depositare volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari, a meno di specifica autorizzazione, presso area mercato, cimiteri, luoghi di culto e parchi pubblici, ad esclusione del materiale elettorale;
- k. scaricare nei corsi d'acqua o nelle fontane o nelle vasche pubbliche rifiuti di ogni genere;
- l. gettare a terra rifiuti, gomme da masticare, cicche di sigarette e altro materiale;
- m. introdurre cani o animali da compagnia in aree deputate al gioco dei bambini, salvo che l'ingresso sia esplicitamente ammesso;
- n. gettare oggetti accesi, nonché sparare mortaretti o altri simili artifici, pur se di libera vendita, qualora ciò costituisca pregiudizio per la sicurezza di persone o animali;
- o. lavare, riparare, depositare o ammassare veicoli o parti di essi sul suolo pubblico e sul suolo privato se ciò costituisce violazione a norma di legge;
- p. ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. Non rientra in tale categoria il deposito nei giorni ed orari indicati, dei rifiuti da avviare allo smaltimento;
- q. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti o altri simili materiali;
- r. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, lettieri, stracci, tovaglie o simili verso la via pubblica aperta al pubblico;
- s. spargere acqua sul suolo pubblico soprattutto in tempo di gelo.
- t. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie, i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici o d'indicazione;
- u. lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento;
- v. gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida;
- w. utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche, comprese le strutture delle così dette "Case dell'acqua" per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, nè attingerla con tubi od altri espedienti; è comunque vietato l'utilizzo dell'acqua delle fontanelle pubbliche per lavaggio e igiene personale;
- x. In prossimità delle fontanelle il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili;

3) Al fine di garantirne l'ordinato e regolare svolgimento, durante le manifestazioni di particolare rilevanza locale (Fiera di San Rocco ..) nelle aree interessate e nelle immediate vicinanze, costituiscono attività vietate quelle che non hanno attinenza con l'evento stesso e che costituiscono pregiudizio al carattere storico-artistico-folkloristico quali, ad esempio, volantinaggio, banchetti e pubblicità varia, salvo specifiche autorizzazioni o convenzioni in essere con l'Amministrazione comunale.

ART. 7 - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

L'istruttoria per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico di cui agli articoli 7, 9, 10 le modalità di presentazione delle istanze e le tempistiche sono disciplinate dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (approvato con deliberazione di C.C. n. 105 del 21.12.2015.) e le sue successive modificazioni:

Ogni occupazione di area pubblica o ad uso pubblico deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nello specifico Regolamento comunale, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare o costituisca pregiudizio ai diritti di terzi o altri interessi pubblici; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata.

ART. 8 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI ESERCIZI PUBBLICI O COMMERCIALI

Agli operatori che esercitano attività commerciali o somministrazione in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, tavolini e sedie), alle condizioni previste dal "Regolamento comunale per l'occupazione del suolo o delle aree private soggette a servitù di pubblico passo mediante elementi di arredo urbano - de hors approvato con Delibera CC 116 del 2016 e i suoi allegati .

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme a tutela dell'ambiente, dell'igiene-sanità e della sicurezza veicolare e pedonale, l'Amministrazione comunale potrà assentire ad occupazioni anche in deroga ai parametri sopra specificati, sulla base di uno specifico progetto presentato dall'interessato che rilevi l'utilità sociale dell'iniziativa e/o la valorizzazione del contesto in cui l'occupazione si inserisce, nel rispetto di legittimi interessi altrui.

Le concessioni su suolo pubblico sono rilasciate con le prescrizioni ritenute idonee a tutelare pubblici interessi e subordinate alle misure di tutela della quiete pubblica previste dal regolamento di disciplina dei pubblici esercizi.

Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli per le emissioni rumorose, l'attività di somministrazione nelle aree esterne non potrà protrarsi oltre le ore 24.00 ed è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività atta a creare disturbo alla quiete pubblica, fatto salvo prescrizioni più restrittive in caso di specifiche necessità di tutela;

Il titolare della concessione è tenuto a vigilare affinché gli utilizzatori adottino, nell'ambito degli spazi concessi e nelle immediate vicinanze, comportamenti congrui, tali da non pregiudicare il riposo delle persone e la sicurezza in generale.

Tale responsabilità ha natura oggettiva e pone in capo al titolare l'obbligo di adottare ogni misura idonea a far cessare il pregiudizio arrecato.

Nei periodi di chiusura dell'esercizio, salvo oggettivo impedimento, i manufatti e attrezzature utilizzate per le occupazioni devono essere ritirate e non possono essere accatastate su suolo pubblico al di fuori dei locali;

La reiterazione nell'inosservanza dei termini prescritti nella concessione e delle prescrizioni ivi contenute determina la revoca della stessa;

Nel caso di occupazione abusiva e/o inadempienza rispetto alle prescrizioni previste nel presente regolamento verranno adottati idonei provvedimenti atti a far rimuovere in maniera coattiva l'occupazione così come previsto dal regolamento ad hoc.

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate, tranne che in occasione di manifestazioni particolari durante le quali potranno essere consentite occupazioni temporanee.

ART. 9 - OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Locale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale;

La comunicazione di cui al comma 1), contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità d'esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di

termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale e sulla stessa deve essere indicato un recapito telefonico del responsabile del cantiere.

L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.

Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o pec, nel momento in cui l'intervento viene effettuato;

Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada.

Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano, a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

ART. 10 - OCCUPAZIONI PER COMIZI, RACCOLTA DI FIRME E RACCOLTA FONDI

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme o petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per banchetti e comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione stradale veicolare o pedonale;

Salvo quanto previsto dall'art. 12 per le aree di particolare rilevanza, l'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima.

L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente;

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta fondi per finalità benefiche è concessa previa istanza presentata nei termini di cui al comma 2 e nulla osta del Sindaco o della Giunta Comunale.

ART. 11 - USO DELLE AREE MERCATO

Le aree su cui si svolgono i mercati cittadini del giovedì e del sabato, nei rimanenti giorni della settimana sono utilizzate unicamente per iniziative autorizzate dall'Amministrazione comunale;

Al di fuori dell'attività di vendita degli operatori concessionari di posteggio per il commercio su area pubblica sono vietate sulla piazza stessa ogni forma di vendita e di somministrazione ed iniziative pubblicitarie o altra attività che possa nuocere all'ordinato svolgimento del mercato, ad eccezione di quelle che avvengono nell'ambito di manifestazioni pubbliche promosse dall'Amministrazione, dall'associazionismo e dalle organizzazioni di volontariato che dovranno comunque, essere preventivamente autorizzate conformemente agli articoli precedenti.

ART. 12 - USO DI AREE DESTINATE A SPETTACOLI VIAGGIANTI -OCCUPAZIONI SEDE STRADALE E SPAZI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONI-MERCATINI

Solo nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale potrà essere concessa l'installazione di circhi, di attività dello spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento ai sensi dell'art. 9 della L.18 marzo 1968, n.337. Con delibera di Giunta comunale verranno prescritti limiti e condizioni all'usufruzione dell'area, compreso un deposito cauzionale a garanzia del corretto utilizzo della stessa e sarà definita una programmazione delle occupazioni nell'anno, in modo da garantirne l'usufruzione a rotazione tra i soggetti interessati, compatibilmente con gli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale.

L'occupazione di sede stradale o spazi pubblici con manifestazioni varie (spettacoli, intrattenimenti, mercatini etc.) può essere assentita soltanto qualora non determini pregiudizio alla circolazione stradale, alla sicurezza ed al riposo delle persone nei limiti e nelle more della normativa vigente. In ogni caso, l'intralcio determinato dall'occupazione deve essere tale da consentire l'attraversamento di mezzi di soccorso, lasciando libero uno spazio minimo di

passaggio di almeno 3 m. di larghezza o, nel caso di manufatti immediatamente rimuovibili, 2,75 m.;

La concessione di suolo pubblico è subordinata alle prescrizioni che vengono dettate nella specifica ordinanza di circolazione stradale.

L'apposizione della segnaletica stradale e delle transenne e relativi costi sono a carico dell'organizzatore la manifestazione, cui compete l'obbligo di comunicare al Comando di Polizia Locale il corretto posizionamento dei cartelli di divieto nei termini previsti.

L'occupazione di spazi di sosta a pagamento può essere assentita esclusivamente nel caso di manifestazioni programmate dal Comune o inserite nella programmazione comunale o in ogni altro caso previa autorizzazione della Giunta Comunale.

Lo svolgimento di mercatini, feste varie, spettacoli ed intrattenimenti è subordinato al rispetto delle *linee guida sulla sicurezza* che vengono dettate dagli Uffici comunali preposti sulla base di quanto predisposto dagli Organi a ciò deputati i cui contenuti si intendono parte integrante dell'atto autorizzatorio e ne costituiscono prescrizione d'esercizio.

Il non rispetto di tali prescrizioni è causa di sospensione immediata dell'attività e sospensione del titolo autorizzatorio.

ART. 13 - LUMINARIE

La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva concessione da parte del Comune, a seguito di richiesta scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque, dopo aver ottenuto la prescritta licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ai sensi del T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento d'esecuzione.

Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i fusti degli alberi, i pali di sostegno e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà e a patto che non vengano utilizzati chiodi, fili di ferro, fascette metalliche o plastiche ma solo sostegni di materiale elastico o degradabile, che non arrechino danno alla corteccia e siano rimossi contestualmente alla rimozione delle luminarie.

L'utilizzo dei rami degli alberi come supporti è ammesso solo se espressamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.

È vietato l'utilizzo dei pali di illuminazione pubblica, nonché collocare ganci, attacchi ed elementi di sostegno in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.

Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti richiedenti.

Il richiedente la concessione di sovrasuolo pubblico per l'installazione delle luminarie è tenuto a garantire un servizio di emergenza attivo nell'arco delle 24 ore, per interventi di ripristino degli impianti in caso di anomalie che dovessero creare potenziale pericolo per l'incolumità pubblica.

A tal fine, nell'istanza di rilascio della concessione deve essere indicato il numero di telefono del tecnico reperibile.

Prima dell'installazione delle luminarie e dei relativi impianti, il titolare della concessione è tenuto a versare un deposito cauzionale da approvare con apposito atto da parte

dell'Amministrazione. Il deposito verrà utilizzato per le spese eventualmente sostenute dall'amministrazione qualora fosse stato necessario intervenire per problemi di sicurezza degli impianti e vi sia stata inerzia da parte del concessionario.

ART. 14 - TENDE SOLARI-ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

1) Salvo quanto previsto da altri regolamenti comunali, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, non dovrà superare la misura di mt 1,25 e in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,25.

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare mt 1,25.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando cioè sia reso necessario dal pubblico interesse.

2) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata;

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

ART. 15 - MESTIERI GIROVAGHI

L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, salvo dover rispettare le limitazioni poste dal presente Regolamento per le aree di cui all' art. 12 e, comunque, non deve recare intralcio, fastidio o disturbo alla regolare circolazione veicolare o pedonale;

TITOLO III: TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

ART. 16 - SICUREZZA URBANA ED INCOLUMITA' PUBBLICA - DEFINIZIONE

Per sicurezza urbana si intende il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito del contesto urbano e locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Il Sindaco, ai sensi del T.u.e.l, come modificato dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, interviene a tutela delle situazioni inerenti la sicurezza urbana., e precisamente:

- a. situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi (quali spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento prostituzione, accattonaggio molesto con impiego minori o disabili, fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool);

- b. situazioni in cui si verificano comportamenti quali: danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o tali da impedirne la fruibilità o da determinare uno scadimento della qualità urbana;
- c. l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di aree e immobili tali da favorire le situazioni di cui ai punti a) e b);
- d. situazioni di intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo e di illecita occupazione di suolo pubblico;
- e. i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendano difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

Gli oggetti, gli strumenti, i mezzi costituenti violazione ai sensi del presente titolo o usati per commettere la violazione verranno sequestrati ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81 ed eventualmente confiscati ai sensi dell'art. 20.

ART. 17 - ATTI VIETATI A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

I seguenti comportamenti sono vietati in relazione alla necessità di tutelare i beni ed interessi pubblici elencati nell'articolo precedente:

- a. consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, ad esclusione delle pertinenze annesse a pubblici esercizi di somministrazione regolarmente autorizzati o delle bevande somministrate in occasione di eventi organizzati o patrocinati dall'Amministrazione Comunale o somministrate nell'ambito di attività connesse a convenzioni in essere tra i concessionari o gestori delle aree pubbliche e il Comune ;
- b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;
- c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di arredi e attrezzature pubbliche quando tale comportamento è finalizzato al bivaccamento e favorisce situazioni di degrado (panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici);
- d. l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora idonei a creare potenziale disturbo, se non preventivamente autorizzato;
- e. l'assembramento di persone nei luoghi di pubblico passaggio o l'occupazione abusiva con manufatti o altro, tale da costituire motivo di ingombro, intralcio e disturbo al transito pedonale e/o veicolare o alla quiete pubblica;
- f. l'occupazione di suolo pubblico, ancorché autorizzato, con manufatti o altro che costituiscano alterazione al decoro urbano in genere o pregiudizio al valore storico - architettonico e paesistico del contesto in cui si inseriscono o, comunque, svolta in maniera tale da impedirne la libera fruibilità;
- g. introdursi, bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.
- h. qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
- i. i comportamenti in genere che determinano un utilizzo improprio delle aree pubbliche o di uso pubblico o di grave turbativa al libero utilizzo o accesso degli spazi, in quanto non conformi alla destinazione specifica degli stessi, anche in riferimento alla necessità di preservare le condizioni igienico-sanitarie, di decoro di usufruibilità degli ambienti o tali da creare offesa alla pubblica decenza o molestia, quali:
 - il bivaccamento che causi intralcio o degrado riguardo al contesto in cui si svolge, in particolare in giardini pubblici ove non sono predisposte strutture atte allo scopo, nei pressi di luoghi di culto o con valenza d'interesse storico-architettonico;

- gli assembramenti organizzati o meno in luogo pubblico o privato tali da comportare molestia o disturbo;
- condurre nelle aree pedonali aperte, sotto i portici e nelle gallerie aperte al pubblico transito pedonale, ciclomotori o altri veicoli a motore; far uso di pattini o tavole o qualsiasi altro mezzo che possa creare nocumento o pericolo per i pedoni;

All'atto della contestazione delle violazioni previste nel comma precedente, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente la condotta illecita perpetrata.

Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie e cautelari previste, l'inottemperanza a tale ordine impartito dagli organi preposti alla vigilanza verrà perseguita ai sensi dell'art. 650 del codice penale in quanto attinente a motivi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico o igiene.

ART. 18 - INTERVENTI DI CONTRASTO AL COMMERCIO ABUSIVO

Al fine di contrastare il commercio abusivo su area pubblica in contesti particolarmente critici dal punto di vista della sicurezza urbana, è vietato dare qualunque emolumento a qualsiasi titolo a coloro che svolgono attività commerciale non autorizzata sul territorio o che richiedono compensi per attività di parcheggiatore abusivo su aree pubbliche a sosta libera o regolamentata da disco orari o da parcometro.

ART. 19 - TUTELA DEI CIMITERI

E' fatto divieto di incaricare a qualsiasi titolo estranei alle operazioni di pulizia e conduzione delle tombe di famiglia. Il titolare dovrà comunicare al Concessionario all'Ufficio Comunale competente ogni incarico assegnato a qualsiasi titolo, specificando il nominativo dell'incaricato e l'oggetto dell'incarico stesso, depositandone copia del documento d'identità.

Chiunque venga sorpreso ad effettuare operazioni di cui al punto precedente, in assenza di prescritta comunicazione, sarà soggetto alla medesima sanzione prevista per colui che ha ommesso di conferire l'incarico.

Per tutti gli altri aspetti connessi alla gestione dei cimiteri si rimanda, oltre che alla normativa di settore, al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

ART. 20 - INTERVENTI COMPARTECIPATIVI SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

Nelle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale ove sussistono particolari criticità dal punto di vista della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica e vi sia un interesse manifestato da parte di cittadini o realtà sociali-economiche individuate, possono essere posti in essere mediante forme compartecipate pubblico-privato, interventi anche strutturali di regolamentazione/limitazione della fruizione pubblica degli spazi atti a tutelare la sicurezza pubblica e la pubblica incolumità nonché a migliorare la qualità urbana e le condizioni di vivibilità degli ambiti stessi;

L'attuazione di tali forme di compartecipazione dovrà essere formalizzata attraverso la sottoscrizione tra le parti di uno specifico atto, da inquadrarsi nell'ambito dell'"accordo sostitutivo" di cui all'art. 11 della Legge 241/90, disciplinante i reciproci obblighi e le modalità attuative dell'intervento;

Le situazioni pregiudizievoli alla sicurezza ed incolumità inerenti le aree oggetto di accordo di cui al punto precedente devono trovare puntuali riscontri presso le Forze di Polizia statali o locali, che attesteranno l'idoneità degli interventi proposti ai fini di un efficace contrasto dei fenomeni ivi manifestatisi;

E' fatto obbligo per chiunque di osservare quanto specificato nell'atto di cui al comma 2).

ART. 21 - SOSTANZE STUPEFACENTI

Fatto salvo costituisca reato in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale è vietato:

- a) cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti;
- b) acquistare, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti;
- c) consumare, individualmente o in gruppo, sostanze stupefacenti;
- d) adottare condotte che possano agevolare o favorire in qualsiasi modo i comportamenti di cui ai punti che precedono (quali, ad esempio, la segnalazione a mezzo di accendini di un punto vendita di sostanze stupefacenti o altre modalità consone allo scopo).

ART. 22 - AREE DISMESSE ED IMMOBILI OGGETTO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

Salvo situazioni contingibili ed urgenti, che potranno essere oggetto di provvedimenti specifici, i proprietari e/o conduttori legittimi di immobili/aree dimesse che versano in stato di abbandono e/o oggetto di occupazione abusiva sono tenuti:

- a) alla realizzazione, contestualmente alle operazioni di sgombero effettuate ai sensi del punto precedente, di opere idonee ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà;
- b) alla bonifica dell'area, da effettuarsi entro i tempi tecnici strettamente necessari;
- c) all'attivazione di idonea sorveglianza dell'immobile al fine di evitare ulteriori situazioni di occupazione abusiva;
- d) alla messa in sicurezza dell'immobile attraverso idonei interventi statici e di ripristino;

L'idoneità delle operazioni svolte in ottemperanza ai su indicati punti a) e d) dovrà essere asseverata da tecnico abilitato.

ART. 23 - LIMITAZIONI AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

Nel territorio del Comune di Lainate in aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato fornire a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di minori di anni 18.

Tali divieti si estendono, nel suindicato contesto, anche a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.

Oltre a quanto previsto all'articolo 17 comma a) nei luoghi e tempi prescritti con provvedimento sindacale, può essere previsto il divieto per gli esercizi commerciali di vendere per asporto bevande alcoliche, Qualora ciò costituisca attività principale dell'esercizio tale divieto si intende posto unicamente negli orari specificati nel provvedimento stesso.

Il trasgressore delle condotte prescritte nei commi precedenti è tenuto altresì ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio e ad allontanarsi dal luogo;

I gestori dei pubblici esercizi o esercizi commerciali e loro addetti che somministrano, cedono a qualsiasi titolo o vendono alcolici a minori di anni 16 saranno perseguiti a norma dell'art. 689 del codice penale;

Responsabile della violazione alla presente ordinanza commessa da minorenne è considerato l'esercente la patria potestà, così come prescritto dalla legge 689/81, cui andrà notificato il verbale di violazione amministrativa.

ART. 24 - COMPORTAMENTI CONTRARI AL DECORO

1) E' vietato tenere comportamenti contrari al decoro ed all'usufruibilità degli ambienti o che creano offesa alla pubblica decenza o molestia quali la prostituzione su strada e le deiezioni umane in luoghi di pubblico passaggio, ovvero tutti quei comportamenti che in genere determinano un utilizzo improprio delle aree pubbliche o di uso pubblico o grave turbativa al libero utilizzo degli spazi, in quanto non conformi alla destinazione specifica delle stesse;

2) All'atto della contestazione della violazione del presente articolo, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente la condotta illecita perpetrata. Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie e cautelari previste e salvo il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza a tale ordine dato dagli Organi di polizia statale o locale, anche verbalmente, verrà perseguita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale in quanto attinente a motivi di sicurezza, ordine pubblico o igiene.

ART. 25 - ACCATTONAGGIO

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo in modalità tale da causare disturbo ai passanti mediante atteggiamenti insistenti o intimidatori o creando pregiudizio per la propria o altrui incolumità o intralcio alla circolazione veicolare.
- 2) All'atto della contestazione della violazione del presente articolo si applica quanto previsto dal comma 2 dell'art. 24.

ART. 26 - NOMADISMO

In tutte le aree pubbliche o private di Lainate è istituito il divieto assoluto di insediamento abitativo precario o bivaccamento temporaneo.

E' fatto obbligo ai proprietari di aree verdi di vigilare al rispetto delle predette situazioni, denunciando tali fenomeni alle Forze dell'Ordine statali o locali entro tre giorni dall'inizio dell'occupazione stessa;

I proprietari di aree interessate dagli insediamenti oggetto del presente articolo, dovranno porre in essere ogni intervento idoneo ad impedire ulteriori occupazioni, secondo le prescrizioni dettate dagli Uffici comunali competenti.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno intervenire, anche d'ufficio, allo sgombero dei terreni da persone o cose ivi insediate da oltre tre giorni in modo abusivo e all'attivazione delle procedure necessarie al ripristino delle condizioni di salubrità e sicurezza delle aree. I costi delle suddette operazioni saranno posti a carico dei proprietari delle aree inadempienti .

Gli oggetti e le cose ritrovate nell'ambito delle operazioni di cui sopra, non di uso strettamente personale e non riconducibili nell'immediato ad alcun legittimo proprietario, saranno rimosse ed avviate ai centri di raccolta rifiuti.

Le cose utilizzate o comunque destinate a favorire l'insediamento abusivo non costituenti rifiuto, il

cui legittimo possesso viene rivendicato in giornata, verranno trattate in custodia temporanea e restituite al proprietario/possessore, previo pagamento delle spese di rimozione e deposito.

TITOLO IV: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**ART. 27 - MISURE DI TUTELA A SALVAGUARDIA DELLA QUIETE PUBBLICA PER ESERCIZI AD ATTIVITÀ SERALE O DOTATI DI SPAZI ALL'APERTO.**

Ai titolari di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, commerciale ed artigianale ad apertura serale (intesa dopo le ore 22:00), abbinate ad intrattenimento e svago (spettacoli dal vivo o di intrattenimento, karaoke e o simili) e/o dotate di spazi di somministrazione all'aperto si applicano le disposizioni a tutela della quiete pubblica previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico DPCM 14/11/1997 e dalle norme dettate dal Piano di Classificazione Acustica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 2013e s.m.i. e le sue successive modificazioni.

In ogni caso, alle ore 01:00 dovrà cessare ogni causa di disturbo ricondotta all'attività del locale quale musica, occupazione esterna, assembramenti di qualsiasi natura;

Ai titolari delle autorizzazioni sopra indicate è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata;

Il Sindaco, qualora ravvisi situazioni di grave danno alla salute e pregiudizio alla quiete pubblica, potrà adottare i provvedimenti finalizzati alla cessazione dell'attività rumorosa, per il tempo necessario all'accertamento ed all'attuazione di misure di mitigazione idonee.

ART. 28- RUMORI MOLESTI

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria deve rispettare i limiti previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalle norme dettate dal Piano di Classificazione Acustica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 2013 e le sue successive modificazioni.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M del 11 dicembre 1998 e i requisiti delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti sono contenuti nel D.P.C.M del 5 dicembre 1997.

Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico così tutte le altre elencate nel punto 2.4 delle Norme Tecniche di Attuazione dal Piano di Classificazione Acustica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 2013, qualora impieghino macchinari e impianti rumorosi devono essere in possesso di autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

La domanda di autorizzazione completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio della attività temporanea;

Tutte le attività sopra indicate dovranno rispettare i seguenti limiti ed orari indicati nella tabella A 4 delle Norme Tecniche di Attuazione dal Piano di Classificazione Acustica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 2013:

Tipo di attività	Intervallo di esercizio	Limite massimo di immissione
Cantieri edili, stradali ed assimilabili -	dalle 7.00 alle 20.00 nei giorni feriali:	70 dB(A)
Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi	- dalla domenica al giovedì dalle 8.30 alle 23.00 - venerdì e sabato dalle 8.30 alle 24.00	70 dB(A)
Feste popolari, oratori feriali, manifestazioni politiche e sagre effettuate all'aperto	- dalla domenica al giovedì dalle 8.30 alle 23.00 - venerdì e sabato dalle 8.30 alle 24.00	70 dB(A)
Luna park itineranti e circhi	- dalla domenica al giovedì dalle 16.00 alle 23.00 - venerdì e sabato dalle 16.00 alle 24.00	65 dB(A) di giorno (06:00-22:00) 55 dB(A) di notte (22:00-06:00)
Concerti di musica all'aperto	- dalla domenica al giovedì dalle 8.30 alle 23.00 - venerdì e sabato dalle 8.30 alle 24.00	75 dB(A)
Piano bar all'aperto o diffusione di musica all'aperto connesso a pubblico esercizio	- dalla domenica al giovedì dalle 20.00 alle 23.00 - venerdì e sabato dalle 20.00 alle 24.00	65 dB(A) di giorno (06:00-22:00) 55 dB(A) di notte (22:00-06:00)
Mercati e vendite ambulanti	- dalle 6.30 alle 19.00 (estivo) dalle 6.30 alle 18.00 (invernale)	70 dB(A)
Spettacoli pirotecnici	- fine entro le 24.00 -	

All'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, ad esclusione delle pertinenze annesse a pubblici esercizi di somministrazione regolarmente autorizzati, è vietato l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora idonei a creare potenziale disturbo, se non preventivamente autorizzato.

ART. 29 - TUTELA DALLE EMISSIONI RUMOROSE E DI SALVAGUARDIA DELL'ORDINE PUBBLICO.

Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e tutte le altre elencate nel punto 2.4 delle Norme Tecniche di Attuazione dal Piano di Classificazione Acustica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 2013 che eccedono i limiti ed orari della tabella A indicata nel precedente articolo dovranno richiedere la prescritta autorizzazione di deroga rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea;

I titolari delle licenze di somministrazione di alimenti e bevande, di pubblico spettacolo e/o delle concessioni di suolo pubblico o, comunque, gli organizzatori di manifestazioni di ogni genere devono sempre assicurarsi che le emissioni sonore prodotte durante l'esecuzione delle attività rispettino i limiti sonori previsti dall'azzonamento acustico dell'area interessata nel rispetto del D.P.C.M. del 16 aprile 1999 e di adottare i conseguenti piani di risanamento.

Ai titolari delle autorizzazioni e agli organizzatori è fatto obbligo di vigilare affinché i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, in modo particolare durante il deflusso degli stessi o dovuti ad assembramenti all'esterno dell'area, qualora siano ricondotti all'attività in questione.

A salvaguardia della quiete pubblica l'Ufficio comunale competente al momento della presentazione amministrativa per l'effettivo inizio dell'attività per l'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ad apertura serale (dopo le ore 22) abbinata ad attività di intrattenimento o svago (spettacoli dal vivo o di intrattenimento, karaoke o simili), dotate di spazi di somministrazione all'aperto, verifica, che venga prodotta la seguente documentazione:

- misure di mitigazione dei rumori che garantiscano la tutela della quiete pubblica, attestate attraverso specifica relazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato ai sensi della legge 447/95 e s.m.i., formata da una relazione previsionale e da una relazione successiva all'inizio attività, quest'ultima da prodursi entro 30 gg. dall'inizio della attività stessa.

Tale condizione si applica anche agli esercizi:

1. già esistenti, qualora introducano modifiche nell'attività tali da ricondurli alle due tipologie sopra indicate ovvero sussistano motivate ragioni d'interesse pubblico basate su oggettive situazioni di disturbo alla quiete pubblica;
2. agli esercizi diversi dal punto 1) che esercitano l'attività oltre le ore 24:00 o la inizino prima delle ore 06:00.

Nel caso le misure adottate non siano conformi a quanto previsto dalle relazioni presentate o risultano inidonee a garantire le condizioni di vivibilità ambientale, nonché in caso di mancata o irregolare presentazione delle relazioni di cui sopra:

- a) l'attività di intrattenimento o svago non potrà essere esercitata oltre le ore 23:00;
- b) gli spazi di somministrazione all'aperto non potranno essere utilizzati oltre le ore 23:00 e dovranno essere sgomberati dagli avventori;

Sono fatte salve prescrizioni più restrittive, nel caso di particolari esigenze di tutela della quiete pubblica.

In ogni caso, alle ore 01:00 dovrà cessare ogni causa di disturbo, ricondotta all'attività del locale quale musica, occupazione esterna, assembramenti di qualsiasi natura.

Tali limitazioni d'orario costituiscono prescrizioni d'esercizio ai sensi dell'art. 9 del TULPS.

A fronte di motivi imperativi di interesse generale nel caso in cui sussistano situazioni di criticità oggettivamente individuabili di sostenibilità ambientale, sociale o di viabilità urbana o di altri interessi di cui all'art. 8 comma 1 lett. h) del d.lgs 59/2010, nell'ambito delle attività di cui al punto 1) o a seguito di assembramenti di avventori all'esterno dell'esercizio, tali attività potranno essere oggetto di divieti o limitazioni, anche d'orario, imposti tramite provvedimenti a ciò finalizzati.

A tutela della quiete in presenza di siti particolarmente sensibili nel caso in cui il locale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sia limitrofo a luoghi di cura e riposo nonché a luoghi di culto, le attività di cui al primo periodo del punto 1), anche se svolte in orario diurno, non potranno in alcun modo compromettere il clima acustico circostante la zona.

A tal fine il gestore del pubblico esercizio dovrà in via preventiva adottare ogni misura di mitigazione dei rumori necessaria a garantire la quiete e le funzioni naturali di tali luoghi, anche relativamente al traffico veicolare indotto.

In caso contrario, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative, ogni attività di intrattenimento o svago e/o di somministrazione all'aperto non potrà essere svolta e, se iniziata, dovrà cessare.

A salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica qualora l'attività svolta è motivo di grande affluenza di pubblico all'interno di locali o nelle immediate pertinenze, anche esterne, purché nell'ambito del perimetro dell'esercizio, tale da costituire possibile pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale potrà far verificare le condizioni di sicurezza dagli Organi preposti, in relazione a particolari esigenze di prevenzione incendi di cui al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 quale norma utile di riferimento.

In tal caso, con Ordinanza potranno essere dettate prescrizioni o limitazioni all'esercizio dell'attività.

ART. 30 - ABITAZIONI E LUOGHI DI PRIVATA DIMORA

Nessuno può impedire che nelle abitazioni o aree private vengano svolte le normali attività quotidiane, anche se fonte di rumore o simili, salvo venga superata la normale tollerabilità. In tal caso sussiste a favore del soggetto leso la tutela civilistica specificatamente prevista;

Nelle abitazioni private e nei luoghi di privata dimora non è consentito far funzionare apparecchiature che producono rumore o vibrazioni moleste nonché svolgere attività che creino disturbo oltre la normale tollerabilità. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono tali le seguenti attività, qualora venga rilevato un disturbo o molestia da un'insieme indistinto di persone:

- apparecchiature di esclusivo uso domestico nonché di riproduzione sonora fatte funzionare prima delle ore 07,00 e dopo le ore 22,00;
- lavori di ordinaria manutenzione di locali o attività rumorose simili (utilizzo rasa erba etc.) effettuate prima delle ore 07,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali e nei giorni festivi;
- attività ricreative rumorose effettuate prima delle 7.00 e dopo le 22.00;
- Esercitazione e utilizzo di strumenti musicali prima delle 7.00 e dopo le 22.00;

Nel caso di condomini e salvo situazioni contingenti, eventuali segnalazioni dovranno pervenire alla Polizia Locale unicamente da parte dell'Amministratore dello stabile, attestando le attività di competenza poste in essere per eliminare il problema.

Il Comune di Lainate riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età. Nei cortili, nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private deve essere favorito il gioco dei bambini, fatte salve le fasce orarie di tutela della quiete e del riposo stabilite dai regolamenti condominiali.

ART. 31 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera

g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in qualunque luogo devono essere tarati in modo da impedire il funzionamento ininterrotto per oltre tre minuti continuativi e in ogni caso per un periodo superiore a 15 minuti complessivi;

Chiunque utilizzi dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme;

Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile;

Qualora si verificassero condizioni anomale di funzionamento, creando disturbo alla quiete pubblica, gli Organi preposti potranno intervenire d'ufficio attuando ogni misura idonea a far cessare il nocumento. Eventuali costi sostenuti e/o danneggiamenti conseguenti a tali operazioni sono posti a carico del proprietario dell'immobile o del veicolo fonte del disturbo.

TITOLO V: TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTALE

ART. 32 - MARCIAPIEDI E PORTICI

Fatto salvo quanto previsto da convenzioni urbanistiche o specifici atti comunali di disciplina della manutenzione di spazi destinati al pubblico passaggio, i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi o dei portici prospicienti qualora gli stessi siano di loro proprietà;

Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione ridotta;

Salvo quanto previsto dal codice della strada, sotto i portici e sui marciapiedi è vietato il deposito incontrollato di veicoli, ancorché ancorato ad apposito sostegno. Qualora tale deposito sia motivo di degrado e disordine urbano, previo avviso al pubblico, gli organi di polizia potranno rimuovere i veicoli ivi depositati per un periodo prolungato di 6 ore. Il legittimo possessore potrà rivendicare il veicolo previa richiesta alla polizia locale, fornendo una precisa descrizione dello stesso.

Il veicolo potrà essere allo stesso rilasciato qualora venga dimostrato il legittimo possesso o trascorse 12 ore dalla rimozione, in mancanza di altre richieste.

ART. 33 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE

1) I proprietari, i locatari ed i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, dei canali pluviali, delle tende esterne e qualsiasi altra struttura idonea a creare nocumento. Gli stessi devono garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale;

2) Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado degli edifici o singoli componenti di questi, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici;

3) I soggetti di cui al comma 1) sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici;

4) Le acque piovane che sciolgono dai tetti devono essere convogliate, nell'impianto di smaltimento interno alla proprietà e comunque come previsto dal regolamento dal vigente Regolamento di Igiene e dalla normativa di settore;

5) I soggetti di cui al comma 1) hanno l'obbligo:

a) di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

b) di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree dei cortili, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio;

6) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni

genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

ART. 34- OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

È vietato l'uso ai fini agricoli dei liquami derivanti dalle operazioni di cui al comma precedente.

ART. 35 - PULIZIA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti causa la propria attività, anche temporanea.

Fatta salva l'applicabilità delle normative previste dal Codice dell'Ambiente e dalla specifica normativa di settore, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi d'acqua o sulle sponde dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

I titolari di esercizi pubblici davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori adatti al contenimento dei rifiuti dei clienti e posacenere, provvedendo a travasarne il contenuto nel rispetto dei principi disciplinanti la raccolta differenziata.

I contenitori portarifiuti devono essere coerenti con le tipologie previste dal Piano Comunale dell'Arredo Urbano .

I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso ivi compresi, nei limiti del possibile, il contenimento e la lotta alla vegetazione infestante.

I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati sul suolo pubblico o ad uso pubblico nè in altro luogo del territorio comunale. Essi devono essere conferiti nella piattaforma ecologica.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Chiunque, singolo o condominio, si serva di un punto prospiciente la pubblica via di ammassamento dei rifiuti solidi urbani nei modi e nei tempi previsti dalla raccolta, deve provvedere alla costante pulizia del luogo di deposito dei rifiuti.

ART. 36 - SGOMBERO DELLA NEVE

I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso di stabili, durante ed a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi e dai passaggi pedonali prospicienti gli edifici e i negozi.

I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che insistono direttamente su aree di pubblico passaggio.

La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico a ridosso di siepi o piante.

ART. 37 - PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito e ripristinato da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi

ART. 38 - ESPOSIZIONE DI BANDIERE PANNI TAPPETI E SIMILI E OGGETTI MOBILI

1) Al fine di mantenere il decoro dell'ambiente urbano è vietato:

a) scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti le pubbliche vie;

b) esporre dai balconi, finestre, recinzioni, parapetti o altro striscioni, scritte, bandiere o simili che offendono la pubblica decenza.

2) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra sporgenza dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta;

3) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

ART. 39 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

I proprietari, gli affittuari, e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni liberi devono mantenerli in condizione di pulizia e liberi da arbusti e animali infestanti.

Così come devono mantenere in efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade e dei marciapiedi;

In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi o siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione degli stessi in modo che sia sempre evitata ogni situazione di disagio o pericolo tanto dei veicoli quanto dei pedoni; i proprietari di alberi ad alto fusto in prossimità di strade e aree pubbliche sono tenuti a vigilare sulla sicurezza degli stessi onde evitare situazioni di potenziale pericolo.

I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale;

I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti proprietari.

ART. 40 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PUBBLICO

1) Nelle aree a verde e nei giardini pubblici è vietato:

a) introdurre veicoli a motore, anche se spinti a mano, salvo autorizzazione espressa;

- b) condurre velocipedi, circolare con tavole, pattini o altri acceleratori di andatura, in modo da creare pericolo o molestie agli altri frequentatori;
- c) giocare a giochi di squadra al di fuori delle aree allo stesso destinate;
- d) deteriorare il manto erboso, raccogliere fiori, strappare arbusti, danneggiare alberi e piante;
- e) danneggiare i cartelli, gli arredi, i giochi e gli impianti tecnologici presenti;
- f) arrecare disturbo con giochi, schiamazzi, apparecchi radiofonici e di riproduzione sonora tenuti a volume non moderato;
- g) porre in essere qualunque altro comportamento lesivo della tranquillità e sicurezza altrui;
- h) sporcare e abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi raccoglitori;
- i) camminare sugli spazi erbosi, qualora espressamente vietato;
- l) molestare la fauna esistente;
- m) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici dopo l'orario di chiusura, qualora previsto;
- n) svolgere qualsiasi spettacolo o attività estranea alla destinazione naturale dell'ambiente salvo espressa autorizzazione da parte dell'Autorità comunale;
- o) utilizzare gli alberi per appendere avvisi di qualsiasi genere.

ART. 41 - SACCHI E CASSONETTI CON RIFIUTI URBANI

- 1) E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.
- 2) E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici, negli orari stabiliti provvedendo alla loro differenziazione, così come previsto dalle disposizioni, utilizzando i sacchetti e contenitori conformi a quelli indicati dall'Autorità Comunale.
- 3) Tutti i cittadini e amministratori di stabili che utilizzano cassonetti portarifiuti sono tenuti a ottemperare alle seguenti disposizioni:
 - a) il cassonetto deve essere collocato all'interno della proprietà' e comunque nell'area di pertinenza della stessa e collocato all'esterno con le stesse modalità' dei sacchetti contenente i rifiuti solidi urbani in modo da non intralciare la circolazione e collocato all'interno della proprietà' subito dopo lo svuotamento;
 - b) all'interno devono essere depositati solamente i sacchetti indicati dall'Amministrazione comunale contenenti la porzione secca;
 - c) Il cittadino è tenuto a mantenere pulito il suolo pubblico su cui viene collocato il cassonetto.
- 4) E' vietato l'abbandono di rifiuti accanto alle campane di raccolta esistenti sul territorio, nonché l'abbandono degli stessi all'ingresso del centro di raccolta istituito dall'Amministrazione comunale.
- 5) Il centro di raccolta rifiuti è usufruibile esclusivamente dai cittadini residenti nel Comune . E' vietato l'accesso nello stesso da parte di soggetti non autorizzati.

ART. 42 - OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SVOLTE ALL'APERTO

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda ad operazioni di manutenzione di strutture (es. verniciare muri di recinzione, facciate di edifici o simili) di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti;
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante;
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

ART. 43 - ACCENSIONE DI FUOCHI

- 1) E' vietato nelle aree pubbliche bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura. Nelle aree private ciò è vietato qualora costituisca nocumento per la viabilità, il vicinato, il patrimonio arboreo o la sicurezza pubblica e, comunque l'attività deve essere svolta secondo le modalità e periodi previsti dalla disciplina regionale e non costituire inquinamento ambientale. E' fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle autorità competenti;
- 2) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche se appositamente attrezzate e autorizzate dal Comune , sempre che non crei nocumento agli interessi di cui al comma precedente e a condizione che il fumo venga convogliato in un apposito camino.
- 3) Chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata e' punito penalmente ai sensi della normativa vigente.
- 4) E' fatto salvo quanto previsto dalla disciplina regionale e nazionale in materia. In ogni caso il trasgressore è obbligato a sospendere immediatamente l'attività illecita, al ripristino dei luoghi nonché al risarcimento del danno ambientale causato ed alle spese di bonifica.

ART. 44 - DEPOSITI ESTERNI

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno degli stessi e di altro contenitore o materiale ingombrante al fine di impedire la raccolta di acqua piovana e, conseguentemente, il proliferare di zanzare.
 - 2) Alle officine di riparazioni è vietato il deposito di veicoli o parti di esso su suolo pubblico o privato, salvo i casi espressamente autorizzati.
 - 3) . I depositi di materiale putrescibile sono ammessi esclusivamente quando non arrecano disturbo oltre la normale tollerabilità.
 - 4) Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città' di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà' essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio. Per le sostanze polverose o soggette a facile dispersione come sabbia, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto ed il carico dovrà esser convenientemente coperto. Per le altre sostanze, il trasporto dovrà essere effettuato con idonei sistemi di ancoraggio del carico.
- Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.
- Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno consegnato o ricevuto le merci od oggetti.

ART. 45 - USO ACQUA POTABILE NEL PERIODO ESTIVO

Eventuali limitazioni all'utilizzo dell'acqua potabile sono definite da specifiche ordinanze sindacali connesse alle indicazioni del gestore della rete Idrica Integrata.

ART. 46 - PIANTA "AMBROSIA" - LOTTA A PIANTE INFESTANTI E ALLERGENICHE E INSETTI DANNOSI

- 1) Ciascuno dei soggetti cui è demandato tale obbligo per le rispettive competenze, dovrà eseguire periodici interventi di manutenzione e di pulizia delle aree di propria pertinenza prevedendo quantomeno due sfalci annuali al fine di contrastare il proliferare della pianta infestante denominata "Ambrosia", nei seguenti periodi:
 - 1° sfalcio nella terza decade di luglio;
 - 2° sfalcio nella terza decade di agosto;

i periodi di sfalcio devono essere comunque in linea con quanto previsto dalla Normativa Regionale vigente.

2) I soggetti di cui al comma 1, ciascuno per le rispettive competenze, dovranno eseguire periodici interventi di manutenzione e di pulizia delle aree di propria pertinenza finalizzati alla lotta a piante infestanti, piante allergeniche e insetti dannosi individuati dalle autorità competenti (ASL e Regione Lombardia) e secondo le loro disposizioni; rientrano fra le suddette piante ed insetti, a titolo esemplificativo:

- pianta “ambrosia”;
- pianta “ailanto”;
- zanzare;
- insetti urticanti del tipo “processionaria”;
- tarlo asiatico.

TITOLO VI: MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI E CONVIVENZA IN AMBITO URBANO

ART. 47 - OBBLIGHI DEI DETENTORI DI ANIMALI

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale chiunque detenga un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

In particolare, il detentore di animali è tenuto a:

- a) detenere gli animali in siti che rispettino le dimensioni stabilite dalla normativa regionale per i ricoveri degli animali d'affezione;
- b) consentire agli animali una quotidiana attività motoria adeguata alla loro indole;
- c) detenere gli animali d'affezione in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana.
- d) garantire un ricovero adeguato all'animale, al riparo dalle intemperie e dal sole diretto;
- e) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata;
- f) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione nei casi indicati dalle competenti strutture veterinarie, e prendersi cura della eventuale prole;
- g) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
- h) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono mantenere gli animali in condizioni di benessere ed essere tali da proteggerli da intemperie e lesioni;
- i) per i cani custoditi in recinto, garantire una superficie di base non inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. Per i cani custoditi in box, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4;
- j) per i cani a guardia delle proprietà, assicurarsi di tenerli in modo da non costituire pericolo per i passanti; dovrà essere segnalata la presenza a mezzo di cartelli ben visibili all'esterno della proprietà stessa; Nel centro abitato è ammesso l'allevamento di animali da reddito, sempreché non rechi disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico - sanitarie dei Regolamenti vigenti

- k) provvedere all'iscrizione all'anagrafe regionale, se previsto;
- l) Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane, compreso chi ne fa commercio, è tenuto a iscriverlo all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. L'identificazione in modo unico e permanente del cane con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, è contestuale all'iscrizione nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione ed è eseguita dai veterinari accreditati dall'ATS o dai veterinari delle stesse;
- m) Il proprietario, il possessore o il detentore di un cane è tenuto a denunciare all'anagrafe degli animali d'affezione entro quindici giorni qualsiasi cambiamento anagrafico, quali cessione, decesso o cambio di residenza ed entro sette giorni la scomparsa per furto o per smarrimento
- n) I medici veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno l'obbligo di accertare la presenza del microchip, o del tatuaggio leggibile, sui cani. Nel caso in cui l'identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione degli animali.

ART. 48 - DIVIETI E PRESCRIZIONI A TUTELA DEGLI ANIMALI

Fatto salvo che si tratti di un più grave reato è vietato:

- a) mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali;
- b) lasciare incustoditi cani, gatti o altri animali per un lungo periodo;
- c) separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.
- d) detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
- e) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica ed in ambienti inadatti nonché addestrare animali appartenenti a specie selvatiche;
- f) utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali;
- g) colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcagli temporanei con metodi incruenti riconosciuti dalle Autorità competenti;
- h) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei;
- i) condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento compresi bici e velocipedi ;
- j) esporre animali in vetrine ad affaccio esterno o in luoghi non consoni al loro benessere;
- k) lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione, in modo non idoneo a garantire il benessere psico-fisico;
- l) mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario;
- m) mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi;
- n) la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni;
- o) l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione;
- p) l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
- q) la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale,

- r) l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità;
- s) ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia tagliare o modificare parti del corpo o operare la devocalizzazione;
- t) l'uso, la detenzione e la vendita di strumenti per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
- u) utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione similare che ne inibisca i movimenti naturali;
- v) vendere animali ai minorenni o cederli a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli;
- w) l'installazione e l'uso di dissuasori anti-stazionamento per volatili e altri animali tali da costituire pericolo per l'incolumità degli stessi, salvo quanto previsto all'art. 60;
- x) impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale è sempre permesso e deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente;
- y) offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali vivi in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina
- z) destinare al commercio cani o gatti non identificati e non registrati in anagrafe o di età inferiore ai novanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione.
- aa) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
- bb) fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene;
- cc) far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi, gruppi di animali di qualsiasi tipo senza preventiva autorizzazione comunale;
- dd) la circolazione e l'esposizione di animali pericolosi non rinchiusi in idonee gabbie nelle aree urbane;
- ee) svolgere le operazioni di pulizia, tosatura, ferratura e qualunque altra operazione sugli animali se non in aree private idonee;
- ff) L'apicoltura non è consentita a ridosso delle abitazioni ed insediamenti industriali, commerciali e/o artigianali salva specifica autorizzazione della Giunta Comunale ;

ART. 49 - ABBANDONO E SMARRIMENTO DI ANIMALI

- 1) Fatto salvo quanto previsto dall'art 727 del codice penale è vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
- 2) In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Locale che lo comunicherà al Servizio veterinario competente.
- 3) Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario competente per territorio ed alla Polizia Locale.
- 4) Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

ART. 50 - AVVELENAMENTO DI ANIMALI

1) Fatto salvo quanto previsto dagli art. 544 bis e 544 ter del codice penale è proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che

devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura;

2) Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo al Comune, con ogni specifica del caso;

3) Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Comune e al Servizio Veterinario competente specificando il tipo di veleno, e la zona colpita.

4) Il Sindaco in virtù di quanto sopra potrà emanare apposito provvedimento indicando i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistico venatorie e pastorali svolte nell'area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile.

ART. 51 - OBBLIGO DI SOCCORSO DI ANIMALI

Fatto salvo quanto previsto dall'art 189 del Codice della Strada chiunque, in caso di evento da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

ART. 52 - DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON ANIMALI

1) Fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale è fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

2) Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente ad Associazioni di volontariato animalista o a privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

ART. 53 - REGOLAMENTAZIONE DELLE ESPOSIZIONI, SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON UTILIZZO DI ANIMALI

1) E' vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Tale divieto non si applica ai circhi, alle attività di spettacolo viaggiante ed alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati ed alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus con attività di protezione degli animali finalizzate all'adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune;

2) E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali, finalizzata alle attività di cui al presente articolo, nonché l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre;

3) Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, viene disposta la sospensione immediata dell'attività.

ART. 54 - SMARRIMENTO DI CANI, RINVENIMENTO E AFFIDO

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale la scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni al dipartimento di prevenzione veterinario o alla polizia locale territorialmente competenti.

- L'organo che riceve la denuncia di scomparsa deve registrarla nell'anagrafe canina.
2. Chiunque ritrovi un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al dipartimento di prevenzione veterinario di una ATS, anche diversa da quella in cui è avvenuto il ritrovamento o alla Polizia locale in cui è avvenuto il ritrovamento stesso, consegnandolo al più presto al canile sanitario o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro. L'organo che riceve la segnalazione del ritrovamento deve comunicarla prontamente ai fini della registrazione nell'anagrafe canina.
 3. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure e il mantenimento. La Giunta regionale definisce i criteri, le modalità per la determinazione dei costi e i provvedimenti da assumere a carico degli inadempienti all'obbligo di ritiro.
 4. Gli interventi sanitari, con particolare riguardo al controllo medico-veterinario, all'identificazione e agli interventi di pronto soccorso prestati ai cani di cui al presente articolo, sono effettuati dal Dipartimento di prevenzione veterinario intervenuto e sono posti a carico della ATS competente per territorio.
 5. Gli animali ricoverati nelle strutture sanitarie, nei rifugi e in quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.
 6. I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani inutili sofferenze.
 7. I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture d'accoglienza. Tutte le spese sostenute, comprese quelle di detenzione, dovranno essere rimborsate dal proprietario dell'animale o dal possessore nelle modalità previste dal comma 3. Trascorsi 30 giorni senza che gli animali vengano reclamati dal legittimo proprietario, potranno essere adottati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche e/o di volontariato

ART. 55 - FUGA, CATTURA E SOPPRESSIONE DI ANIMALI

- 1) Fatto salvo quanto previsto dall'art 672 del codice penale è vietato lasciare liberi o non custodire animali posseduti a qualsiasi titolo o affidarne la custodia a persone inesperte;
- 2) Il proprietario e/o detentore degli animali è comunque responsabile di qualunque danno cagionato dall'animale, dovuto a colpa oggettiva nella vigilanza dello stesso.
- 3) La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario competente per territorio, all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali ed alle Forze di Polizia. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza;
- 4) La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario competente per territorio ed all'Ufficio competente per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione;
- 5) La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipali o convenzionati con il Comune potrà avvenire soltanto per animali gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche e soltanto previo benestare dell'Ufficio competente per la tutela degli animali;
- 6) Chiunque venga sanzionato ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo non può detenere animali a qualsiasi titolo. I medici veterinari liberi professionisti sanzionati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo soggiacciono alla chiusura dell'attività per un periodo di trenta giorni. L'Ufficio competente per la tutela degli animali provvederà a segnalare all'ordine dei veterinari ed al Servizio Veterinario Regionale (per violazioni degli operatori del servizio veterinario competente) le inadempienze dei veterinari relative a quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

ART. 56 - MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI

- 1) La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare o a scopo religioso può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'ATS competente. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del D. L.gs 333/1998;
- 2) La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti;
- 3) E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.

ART. 57 - INUMAZIONE DEGLI ANIMALI

- 1) Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio;
- 2) Il Comune può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

ART. 58 - ACCESSO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE NEGLI ESERCIZI, MEZZI DI TRASPORTO, GIARDINI E PARCHI

1. Ai cani accompagnati è consentito il libero accesso nei luoghi specificati dal presente articolo, purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio e, solo all'occorrenza, museruola. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori e comunque devono sempre essere condotti con guinzaglio e museruola qualora siano iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. I cani sono condotti in luoghi pubblici o aperti al pubblico con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti;
2. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
3. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché nei locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato; Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata e motivata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all'interno del medesimo esercizio. Non è consentito al Responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti;
4. I cani accompagnati hanno libero accesso, nei modi consentiti dal presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali, alle aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate, nelle case di cura e riposo, nei cimiteri e nelle apposite aree degli ospedali;
5. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto, purché tenuti in grembo. I gatti sono ammessi se alloggiati in un trasportino;

6. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi come ad esempio, le aree giochi per bambini.

7. È fatto obbligo a chiunque conduca un cane in ambito urbano di raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

ART. 59 - AREE DESTINATE AI CANI

1) Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. La gestione delle strutture ludico ricreative per cani nelle suddette aree può essere affidata alle associazioni animaliste riconosciute.

2) Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

3) Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide.

Per il dettaglio delle modalità di funzionamento delle aree si rimanda al vigente Regolamento Comunale in materia .

ART. 60 - PICCIONI

1) I proprietari e gli amministratori condominiali degli edifici situati nel territorio comunale e chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili utilizzati dai piccioni per la nidificazione e lo stazionamento, devono provvedere a propria cura e spese a:

a) Schermare con adeguate reti a maglie sottili, o con altro mezzo idoneo, le aperture permanenti di abitazioni quali soffitte, solai, sottotetti e qualunque altra struttura che, consentendone l'accesso, possa offrire riparo o luogo per la nidificazione ai suddetti volatili;

b) Installare, ove possibile, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali ecc.) onde impedirne lo stazionamento;

c) Provvedere alla regolare pulizia di ogni luogo di proprietà, evitando l'accumularsi di escrementi degli animali in questione ed alla disinfestazione delle zone colonizzate;

2) E' vietato alimentare i piccioni presenti sul territorio comunale.

ART. 61 - COLONIE FELINE

1) Per "*colonia felina*" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello; I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti così come previsto dalla normativa regionale vigente ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d'intesa con l'ATS competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita

2) I cittadini che intendono occuparsi delle colonie feline sul territorio comunale sono tenuti a richiedere l'accreditamento all' Ufficio Ambiente del Comune ed a svolgere l'attività secondo la specifica disciplina prevista. L'accesso dei referenti a zone di proprietà privata resta comunque subordinato al consenso del proprietario.

TITOLO VII : ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA**ART. 62 - ASSENTIBILITA' PUBBLICI ESERCIZI.**

1) Fatte salve discipline specifiche di settore, il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 86 del t.u.l.p.s. (r.d. 773/31) comprese quelle di spaccio di bevande alcoliche in circoli privati, in deroga alle direttive comunitarie sulla liberalizzazione delle attività commerciali, tenuto conto di interessi di carattere generale è subordinato alla valutazione preventiva dell'idoneità dei luoghi e delle caratteristiche del traffico veicolare e pedonale. In particolare, rivestono importanza ai sensi di un'adeguata istruttoria:

- la criticità della zona a livello di sicurezza urbana;
- motivi di viabilità e sicurezza del transito veicolare e pedonale;
- presenza nelle immediate vicinanze di insediamenti sensibili (chiese, luoghi di culto, case di cura, scuole, etc.) e di idonei spazi a parcheggio;

2) A tal fine l'ufficio competente del procedimento trasmette alla Polizia locale la pratica, al fine di una valutazione riguardo le situazioni sopra elencate;

3) Le valutazioni di cui ai commi precedenti possono essere svolte anche in occasione di cambi gestione o di qualunque evento che possa essere motivo di pregiudizio degli interessi specificati, anche ai fini della revoca della licenza rilasciata per motivi di pubblico interesse.

ART. 63 - ORARI, CONDIZIONI E LIMITI D'ESERCIZIO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

1. L'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. L'Amministrazione comunale tuttavia può esercitare il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze qualora sia accertata una lesione di interessi pubblici quali sicurezza, libertà e dignità umana, ambiente, utilità sociale, salute, circolazione e sicurezza stradale, quiete;
2. In materia di orari si applica agli esercizi pubblici di cui all'art. 86 del T.u.l.p.s. ed alle attività economiche, per quanto compatibile l'art. 22 del vigente regolamento di disciplina sugli esercizi di somministrazione;
3. Il Sindaco ha il potere di emanare ordinanze mirate, con effetti spaziali e temporali limitati ad eliminare le problematiche di cui al comma 1) del presente articolo o del comma 1) dell'art 62, ricorrendo alle previsioni di cui all'art. 50 comma 7 del D.lgs 267/2000, graduando, in funzione della tutela dell'interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura , di trattenimento e chiusura al pubblico degli esercizi;
4. L'esercizio dell'attività non può costituire disturbo alla quiete pubblica, né pregiudizio agli interessi specificati nell'articolo precedente. Tali condizioni costituiscono motivo di valutazione dell'abuso nella conduzione dell'attività, con le conseguenze di cui al comma 3);
5. Con Ordinanza di cui all'art. 50 comma 7 del D.Lgs 267/2000 il Sindaco potrà altresì disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi in cui siano installate apparecchiature per il gioco a tutela degli interessi specificati nel comma 1) del presente articolo nonché al fine di contrastare il fenomeno della *ludopatia*. La dislocazione di tali esercizi potrà essere subordinata alle previsioni inserite in sede di pianificazione e governo del territorio;
6. fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale sono considerati, al fine di contrasto alla *ludopatia*, luoghi sensibili a cui limitare nel raggio di 500 mt il rilascio di nuove autorizzazioni, chiese, luoghi di culto, case di cura, scuole di ogni ordine e grado, asili nido , oratori , biblioteche ,centri di aggregazione giovanili, centri di aggregazione sociali , impianti sportivi;
7. La Giunta comunale potrà individuare delle aree a rischio degrado o allarme sociale in cui assoggettare le attività di cui al presente articolo al provvedimento sindacale previsto nei precedenti commi;

8. è vietata qualsiasi forma pubblicitaria di attività legate al gioco d'azzardo o a centri massaggi che possa in qualche maniera offendere il pudore.

TITOLO VIII : VARIE

ART. 64 - SEGNALAZIONE ATTIVITA' EDILE E TARGA DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con relativo provvedimento edilizio.
2. È fatto obbligo adottare tutte le cautele necessarie per rimuovere qualsiasi pericolo di danno alle persone delimitando il luogo destinato all'opera con idonea recinzione atta ad impedire l'accesso, di altezza di almeno mt 2,00. Queste dovranno osservarsi sino a ultimazione dell'opera e durante la notte si terra' acceso ed affisso uno o più' lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.
Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.
4. In posizione visibile dall'esterno dovrà essere apposto un apposito cartello a fondo chiaro delle dimensioni minime di mt. 0,70 x 1,00 su cui dovranno essere indicati gli estremi della licenza edilizia e dei responsabili ai sensi di legge.
Per i lavori soggetti a dichiarazione di inizio attività dovrà essere posto un cartello delle dimensioni minime mt. 0,50x0,70, indicando gli estremi del proprietario e dei responsabili ai sensi di legge.
5. La licenza di costruzione o ogni altro titolo alla stessa dovrà essere tenuta a disposizione dell'Autorità' sul luogo di esecuzione dei lavori;
6. Devono comunque essere garantiti i passaggi per i pedoni e per le persone con limitata o impedita capacità motoria.
7. I professionisti che amministrano condomini, in ciascun immobile gestito, sono tenuti ad esporre una targa recante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico. La targa, deve avere dimensioni massime di 10 x 20 cm. con misura minima di 10 x 10 cm. e non necessita di preventiva autorizzazione.

ART. 65 - RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA

La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico/umanitario è permessa su suolo pubblico, previa autorizzazione del Comune, ad eccezione che nelle aree di cui all'art. 12 comma 1) del presente Regolamento, nonché su aree private, previo consenso del legittimo proprietario.

I contenitori possono essere posizionati solo da Enti o Associazioni riconosciute senza fine di lucro, garantendo la sicurezza, la manutenzione ed il decoro dei manufatti e facendosi carico della pulizia dell'area adiacente ad essi.

Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento, firmata dal presidente dell'Associazione o Ente;

Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra nelle aree scoperte di scuole e luoghi di cura.

ART. 66 - ARTISTI DI STRADA

L'attività degli "artisti di strada" deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio comunale competente e deve essere svolta in modo da evitare pericolo, intralcio o disturbo alla circolazione stradale e pedonale e secondo modalità compatibili con il decoro e l'usufruzione dei luoghi.

ART. 67 - DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO E DI SOSTA IN AREE NON ATTREZZATE

In tutto il territorio comunale, anche nelle aree private ma aperte all'uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, attendamento o accampamento.

Gli operatori di Polizia locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, di chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge a collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

ART. 68 - DIVIETO DI BALNEAZIONE

Nel canale Villoresi e negli altri corsi d'acqua presenti sul territorio comunale è assolutamente vietata la balneazione nonché il lavaggio di veicoli e di biancheria, utilizzando l'acqua del suddetto corso d'acqua ;

ART. 69 - BIDONI/BOMBOLE DI G.P.L. PER ALIMENTAZIONE DI IMPIANTI APPARECCHI PER USO DOMESTICO E SIMILARE

Le bombole di G.P.L. dovranno essere installate all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;

E' vietato installare o, anche temporaneamente, depositare bombole di G.P.L. in prossimità di vani di passaggio, corridoi, scale, portoni e di quanto altro serve per il deflusso di persone;

La tubazione fissa metallica dovrà essere protetta, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno.

Tale tubazione deve essere munita di rubinetti d'intercettazione del flusso;

La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica di G.P.L.;

Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

ART. 70 - CORTEI, CERIMONIE E PROCESSIONI

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chiunque promuova riunioni, cortei, cerimonie, processioni è tenuto a darne comunicazione al Sindaco almeno 10 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione;

Le processioni ed i cortei dovranno seguire il percorso più breve.

Gli organizzatori dovranno mettere in atto ogni accorgimento necessario per garantire l'incolumità dei partecipanti.

Nelle ore serali e nell'attraversamento di strade a scorrimento veloce, dovranno essere approntati idonei segnalatori luminosi lungo tutto il corteo.

In chiusura dovrà essere assicurata la presenza di un veicolo munito di segnalatori ad intermittenza funzionanti.

Art. 71 - CONTRASSEGNI DEL COMUNE

E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, salvo autorizzazione espressa da parte dell'Ente.

Per ulteriori dettagli si rimanda al vigente Regolamento Comunale .

TITOLO IX : SANZIONI E MISURE CAUTELARI

ART. 72 - SANZIONI AMMINISTRATIVE: COMPETENZE

Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie sono irrogate dal Comune per tutte le attività per cui è competente al rilascio del relativo titolo autorizzatorio. I relativi proventi spettano al Comune stesso;

Ai sensi della legge regionale 90/83, le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale sono delegate, ovvero sub-delegate agli enti locali, ai quali sono delegate o sub-delegate le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono;

Sono escluse le competenze sanzionatorie del Comune nelle materie cui viene riconosciuta valenza in termini di sicurezza ed ordine pubblico, di competenza esclusiva statale;

Spetta al dirigente del Corpo di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 107 del T.u.e.l., l'adozione di ordinanze e provvedimenti di natura sanzionatoria amministrativa, cautelare o accessoria;

Spetta al Sindaco, in qualità di autorità locale o di ufficiale di governo, l'adozione di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 50 comma 4 e 5 e art. 54 comma 1, 4 e 6 del T.u.e.l.

ART. 73 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge n. 689 del 24/11/1981, e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli commi e articoli;

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può superare per ciascuna violazione il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 L. 689/81;

Alle violazioni di cui al presente regolamento, conformemente a quanto contenuto nel vigente "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative", si applicano le seguenti sanzioni:

a) da € 125 a € 500 per violazione agli articoli:

- art. 7 Concessione di suolo pubblico
- art. 12; spettacoli viaggianti-manifestazioni mercatini
- art. 13 Luminarie
- art. 17 Atti vietati a tutela della sicurezza urbana
- art. 20 Interventi partecipativi su aree pubbliche o di uso pubblico
- art. 21 Sostanze stupefacenti
- art. 22 Aree dismesse ed immobili oggetto di occupazione abusiva
- art. 23 Limitazioni al consumo di bevande alcoliche
- art. 24 Comportamenti contrari al decoro
- art. 25 Accattonaggio
- art. 26 Nomadismo
- art. 27 Misure di tutela a salvaguardia della quiete pubblici esercizi ad attività serale o dotati di spazi all'aperto
- art. 28 Rumori molesti
- art. 29 Tutela dalle emissioni rumorose
- art. 31 Dispositivi acustici antifurto
- art. 33 c.2 Manutenzione degli edifici e delle aree - Grave stato d'abbandono e/o degrado
- art. 33 c.4 Manutenzione degli edifici e delle aree - obbligo di convogliare le acque piovane che scolano dai tetti in fognatura

- art. 47 Obblighi dei detentori di animali
- art. 49 abbandono di animali
- art. 50 avvelenamento di animali
- art.52 Divieto di accattonaggio con animali
- art.54 Smarrimento, rinvenimento, affido
- art. 55 fuga, cattura e uccisione di animali
- art. 56 macellazione di animali
- art.63 pubblici esercizi
- art.64 attività edile
- art. 67 Divieto di campeggio libero e di sosta in aree non attrezzate
- art. 71 Contrassegni del Comune
- art. 74 Sanzioni accessorie, misure cautelari ed esecutorietà dei provvedimenti
- art. 75 Abuso di conduzione di attività regolamentata e violazioni prescrizioni

b) da € 50 a € 400 per violazione agli articoli:

- art. 6 c. 2 lett. a) Atti vietati su suolo pubblico - manomissione e/o danneggiamento suolo pubblico, attrezzature o impianti installati
- art. 6 c. 2 lett. b) Atti vietati su suolo pubblico - rimozione, manomissione, imbrattamento o uso improprio di arredi e attrezzature pubbliche
- art. 9 Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- art. 10 Occupazioni per comizi e raccolta di firme
- art. 11 Uso di aree mercato
- art. 33 c. 1 Manutenzione degli edifici e delle aree - obbligo della manutenzione e/o pulizia delle facciate
- art. 34 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- art. 42 Operazioni di manutenzione svolte all'aperto
- art. 43 Accensione di fuochi
- art. 44 Depositi esterni
- art. 46 Pianta "Ambrosia"
- Art.47 lettera m
- art. 48 Divieti e prescrizioni a tutela degli animali
- art. 53 Regolamentazione dell' esposizione, spettacoli e intrattenimenti con utilizzo animali
- art. 57 Inumazione di animali
- art.64 comma 7
- art. 69 Bidoni / Bombole di G.P.L. per alimentazione di impianti / apparecchi per uso domestico e similare

c) da € 200€ 480€ per le violazioni agli articoli

- art. 8 Occupazione di suolo pubblico da parte di esercizi pubblici o commerciali

d) da € 25 a € 250 per le restanti violazioni;

Ogni violazione a prescrizioni contenute in tutti gli altri vigenti regolamenti del comune di Lainate è sanzionata, quando non espressamente previsto, con le previsioni contenute nel "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative", secondo la graduazione da questo prevista;

Per le violazioni alle norme del presente regolamento o alle ordinanze comunali, la Giunta Comunale, all'interno del limite minimo e massimo stabilito per la sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta;

Se la violazione è commessa da minorenne, il responsabile è considerato l'esercente la patria potestà, così come prescritto dalla legge 689/81, cui andrà notificato il verbale di violazione amministrativa.

ART. 74 - SANZIONI ACCESSORIE, MISURE CAUTELARI ED ESECUTORIETA' DEI PROVVEDIMENTI

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la messa in ripristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale d'accertamento e contestazione della violazione;

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente su disposizione verbale degli organi accertatori e, comunque, entro il termine specificato nel verbale stesso;

Qualora gli interessati non vi ottemperino, con ordinanza dirigenziale sono adottati i provvedimenti necessari all'esecuzione d'ufficio, con spese a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido;

Ai sensi dell'art. 21-ter della legge 241/90, solo nei casi e con le modalità stabilite dalla legge la pubblica amministrazione può imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei confronti del trasgressore.

In tali casi, il dirigente della Polizia Locale potrà ordinare, previa diffida di tre giorni, l'esecuzione coattiva conformemente alle previsioni legislative;

Si procede nell'immediatezza al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione, qualora necessario a ripristinare le condizioni di legalità violata, nonché delle cose che ne sono il prodotto o la cui fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce violazione amministrativa. In tale ultimi casi, la confisca è obbligatoria;

L' Ufficiale di Polizia Locale potrà restituire le cose oggetto di sequestro al soggetto interessato qualora questi dimostri la legittimità dell'attività sanzionata, dandone atto nel relativo verbale, salvo siano oggetto di confisca obbligatoria.

ART. 75 - ABUSO DI CONDUZIONE DI ATTIVITA' REGOLAMENTATA E VIOLAZIONI PRESCRIZIONI

Si intende per abuso quel comportamento del titolare dell'autorizzazione, licenza o atto di assenso comunque denominato, che sia in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni di legge o di regolamento o quelle legittimamente imposte dall'autorità o comunque un'utilizzazione del titolo non conforme alla disciplina dell'attività autorizzata;

L'inottemperanza alle prescrizioni apposte dall'organo emanante sul titolo autorizzatorio ai fini di salvaguardare il pubblico interesse o l'abuso nella conduzione dell'attività sono soggette alle sanzioni previste per la mancanza del titolo stesso, qualora non previsto diversamente ed il titolo rilasciato può essere revocato.

ART. 76 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

Tutte le occupazioni con esposizione di merci in spazi ed aree pubbliche e private ad uso pubblico soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive;

A coloro che esercitano l'attività abusiva di cui al comma precedente, si applicano le sanzioni amministrative previste dalle norme di settore o dal presente Regolamento, nonché la confisca delle merci ai sensi dell'art. 20 della legge 689/90;

Il provvedimento di confisca è emesso entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale da parte dell'Autorità preposta;

Le merci confiscate non contraffatte o comunque non costituenti oggetto di reato, consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza, vengono custodite presso una depositaria idonea, dando avviso nell'albo pretorio comunale.

Qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione i beni non vengano reclamati dal legittimo proprietario, si procede alla distruzione o alla vendita tramite asta pubblica;

Nel caso di merci confiscate contraffatte o costituenti cose fungibili, devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione delle merce stessa per fini giudiziari;

Nel caso di occupazione abusiva di spazi pubblici o aperti al pubblico, qualora ricorrono motivi di sicurezza pubblica, il sindaco ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se trattasi di occupazione ai fini commerciali, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle relative spese per un periodo non inferiore a 5 giorni.

Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di ottemperare agli obblighi di pulizia e decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

ART. 77 - PAGAMENTO IMMEDIATO

Il trasgressore non è ammesso al pagamento della sanzione prevista nel presente Regolamento in via breve direttamente nelle mani dell'agente accertatore, ad accezione dei cittadini stranieri ed ogni volta vi sia oggettiva incertezza riguardo la residenza del trasgressore.

ART. 78 - CONFISCA IN CASO DI TRASGRESSORE SENZA FISSA DIMORA

Qualora si sia proceduto al sequestro cautelare amministrativo delle merci e/o attrezzature oggetto di confisca amministrativa e non sia possibile risalire con certezza alla residenza del trasgressore, ai fini di garantire la tutela giudiziaria prevista dalla legge, si notifica immediatamente nelle mani di questi l'ordinanza di confisca amministrativa.

Nel provvedimento dovrà darsi atto che la confisca decorre trascorsi 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, in quanto all'interessato in tale periodo di tempo è data facoltà di presentare opposizione al sequestro all'Autorità competente ai sensi dell'art. 19 L. 689/81.

ART. 79 - RISARCIMENTO DANNI

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, alla rifusione dei danni, i quali saranno accertati e quantificati dagli uffici competenti.

ART. 80 - SANZIONI ALTERNATIVE

Nel caso il trasgressore sia minorenne, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle presenti norme può essere sostituita da attività materiali e/o didattiche di pubblica utilità idonee a riparare il danno provocato e attinenti a questo, organizzate da strutture pubbliche competenti e previa espressa autorizzazione dell'esercente la patria potestà.

L'estinzione della sanzione pecuniaria diverrà efficace a seguito attestazione positiva da parte della struttura individuata per le attività sopra menzionate.

In relazione alle violazioni previste all'art. 21, la sanzione a carico dei soli soggetti consumatori verrà sospesa qualora, questi, si impegneranno a rivolgersi, entro 30 giorni dall'accertamento della violazione, all'assistenza degli ambulatori del SERT o ad altri analoghi centri abilitati e accreditati e successivamente annullata nel caso di individuazione di un percorso sociale che coinvolga sia il diretto interessato sia, nel caso di minori, gli esercenti la potestà genitoriale.

TITOLO X : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 81 - NORME TRANSITORIE O AD EFFICACIA DIFFERITA

Sono fatte salve le autorizzazioni e/o concessioni in essere, salvo costituiscano pregiudizio per gli interessi meritevoli di tutela espressi nel presente Regolamento.

In tal caso le attività dovranno adeguarsi alle presenti norme entro il termine prescritto dagli Uffici competenti della Polizia Locale o, nel caso di impossibilità, dovrà essere da questi ordinata la revoca dell'atto e/o la cessazione dell'attività stessa.

ART. 82 - ABROGAZIONI DI NORME

Vengono abrogate tutte le altre norme regolamentari incompatibili con il presente Regolamento di Polizia Urbana nonché lo stesso regolamento di Polizia Urbana attualmente in vigore Delibera C.C. N. 25 del 06/04/98

ART. 83 - NORMA FINALE

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.